



COMUNE DI BARONE CANAVESE

Provincia di Torino

N.RO 1/2013

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E CORRUZIONE

IL SINDACO

- Vista la legge 06.11.2012, n. 190 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegittimità nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della legge 03.08.2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27.01.1999 e ratificata ai sensi della Legge 28.06.2012, n. 110;
- Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all’art. 13 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e s.m.i., anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- Visti i commi 7 e 8 della Legge 06.11.2012, n. 190 che testualmente dispongono:
“7. A tal fine, l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruoli di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
8. L’organo di indirizzo politico su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;
- Visto altresì, il comma 4 dell’articolo 34-bis del D.L. 18.10.2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” così come inserito dalla legge di conversione 17.12.2012, n. 221 che differisce il termine di cui all’articolo 1, comma 8, della Legge 06.11.2012, n. 190 al 31 marzo 2013;
- Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:
 - a) *alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quanto sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quanto intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;*
 - b) *alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;*
 - c) *ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”;*
- Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 1 del 25.01.2013 ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;

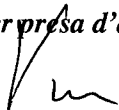
- Preso atto che la CIVIT con delibera n. 15/2003 ha espresso l'avviso che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione e della corruzione va individuato nel Sindaco quale orano di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta e al Consiglio, una diversa funzione;
- Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DECRETA

- 1) Di individuare, ai sensi dell'art. 1 comma 7, della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., il Segretario Comunale VELOCE Dr. Guido nato a Vercelli il 14.01.1959 e residente a Santhià in Via Mucrone, 17, quale Responsabile della Prevenzione e della Corruzione;
- 2) Di incaricare il suddetto funzionario a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e del regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- 3) Che la durata del presente decreto non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto;
- 4) Di comunicare la presente designazione dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della amministrazioni pubbliche (CIVIT) Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 5) Di inserire il presente provvedimento nel fascicolo personale del dipendente medesimo.

Barone C.se, 25.11.2013

Per presa d'atto



IL SINDACO
Sergio Gregorio BOGETTI

